

Titoli di studio abilitanti la professione di operatore socio educativo nei Servizi per la prima infanzia

Ulteriori chiarimenti

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti si precisa che, laddove nelle deliberazioni relative alla disciplina dell'autorizzazione /accreditamento, si indica il possesso della laurea, si intende sia la laurea triennale, sia la laurea specialistica.

Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, l'operatore socioeducativo **non laureato** deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- *per i servizi prima infanzia*: si conferma quanto già stabilito con DGR n. 20588/05 e con circolare 45/2005; pertanto, in attesa della ridefinizione dei profili professionali, sono ritenuti validi i seguenti titoli:
 - diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio – diploma di scuola magistrale (3 anni) conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 soppresso per effetto dell'art. 3 della legge n. 341/1990, attuato con D.M. 10/03/1997)
 - diploma di maturità magistrale (conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, soppresso come sopra)
 - diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psicopedagogico (5 anni)
 - diploma di dirigente di comunità (5 anni)
 - operatore dei servizi sociali (tre anni) : istituito con D.M. 24 aprile 1992 e sostitutivo della qualifica "Assistente all'Infanzia"
 - diploma di tecnico dei servizi sociali (5 anni); istituito con D.M. 24 aprile 1992 e sostitutivo del diploma di "Assistente di comunità infantile"
 - diploma di assistente per l'infanzia (tre anni- sostituito, nel nuovo ordinamento degli Istituti Professionali, dalla qualifica di operatore dei servizi sociali)
 - vigilatrice d'infanzia
 - puericultrice, facendo riferimento per questa figura a quanto definito nella legge 19 luglio 1940 n. 1098 "Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché all'arte ausiliaria di puericultrice", in particolare al capo II art. 12
- *per i servizi residenziali per minori e per i servizi per persone disabili*: possesso di un diploma professionale/istruzione di grado superiore

Anzianità di servizio: si chiarisce che per anzianità di servizio si intende l'attività professionale svolta con un regolare rapporto di lavoro; concorrono al numero di anni previsti per l'anzianità in servizio anche periodi non continuativi purchè superiori a 6 mesi; non costituiscono attività di servizio i periodi di servizio civile, che concorrono invece ai fini del requisito di esperienza specifica come precedentemente indicato.

Circ. Reg 18 del 14.06.2007

Nota bene:

“ Ovvamente, quale operatore socio educativo, può essere assunto anche personale laureato in: Scienze dell'educazione/formazione, Psicologiche, Sociologiche e di Servizio Sociale nonché l'Educatore Professionale “

Circ. Reg. n. 45 del 18.10.2005